

REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**

MILANO

SEZIONE IV

Registro Generale:3144/2005

nelle persone dei Signori:

MAURIZIO NICOLOSI Presidente
MARCO BIGNAMI Ref. , relatore
GIOVANNI ZUCCHINI Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del **27 Aprile 2006**

Visto il ricorso 3144/2005 proposto da:

SNAM RETE GAS S.P.A.

In persona de/legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa dagli Avv.

SCHLESINGER PIERO

TORRANI PIER GIUSEPPE

con domicilio eletto in MILANO

CORSO MAGENTA, 63

presso

TORRANI PIER GIUSEPPE

contro

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

rappresentata e difesa da:

AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO

con domicilio eletto in MILANO

VIA FREGUGLIA, 1

presso la sua sede

e nei confronti di

ENI S.P.A.

Non costituita

e nei confronti di NETENERGY

SERVICE S.R.L. rappresentata e

difesa dall'Avv. SALONICO

TOMMASO CURTO'

GIUSEPPE

FALCIONEMATTEO

con domicilio eletto in MILANO

VIA DEI GIARDINI, 7

presso

SALONICO TOMMASO

per l'annullamento,

degli artt. 3.4, lett. a), 3.2, lett. a), 11.1., 11.3, 15.2, e 19.1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 166/05, recante "Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale", pubblicata nella G.U. n. 196 del 29.7.05, nonché della delibera n. 179/05, pubblicata in G.U. n. 195 del 23.08.05, quale atto consequenziale e applicativo della delibera n. 166 del 2005 e della delibera della AEEG n. 204 del 2005, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15.10.05, quale ulteriore atto applicativo della delibera n. 166 del 2005;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AUTORITA' PER ENERGIA ELEITRICA E GAS

NETENERGY SERVICE S.R.L.

Visti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;

Udito il relatore Ref. MARCO BIGNAMI e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;

Ritenuto quanto segue in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato il 14/11/05 e depositato il 22/11/05 la società ricorrente (impresa attiva nel trasporto del gas naturale) ha impugnato le delibera AEEG nn. 166/05, 179/05 e 204/05,

chiedendone l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. Si e' costituita l'AEEG, concludendo per il rigetto della domanda, nonche' la controinteressata Netenergy, associandosi a tale conclusione con memoria di stile.

Con la delibera 166/05 l'AEEG ha approvato i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione (2005-2009); con la delibera 179/05 e' stata approvata la proposta tariffaria presentata dalla ricorrente in applicazione della delibera 166/05; con la delibera 204/05 l'AEEG si e' pronunciata sulle proposte tariffarie di altri operatori del settore.

Posto che tale ultimo atto non ha per destinataria la ricorrente, che peraltro neppure esplicita l'interesse che essa avrebbe ad impugnarlo, il ricorso va dichiarato in parte qua inammissibile.

Quanto alle delibere 166/05 e 179/05, Snam Rete Gas spa deduce, anzitutto, vizi di carattere procedimentale.

Con un primo, articolato motivo si ritiene violata la L. 241/90 in punto di obbligo di motivazione degli atti amministrativi: la ricorrente contesta, infatti, la natura di "atto a contenuto generale" dei provvedimenti in questione, giacche' essi, nel determinare le tariffe, inciderebbero sulla posizione di specifici e limitati operatori, agevolmente individuabili ex ante, sicche' non opererebbe la deroga al regime motivazionale contemplata dall'art. 3, comma 2, L. 241/90.

Il Tribunale osserva che l'atto di determinazione del regime tariffario ha per eccellenza natura "generale", poiche' disciplina, in termini astratti e suscettibili di iterate applicazione nel tempo, il procedimento di formazione del "prezzo" praticato dagli operatori ad un indeterminato numero di clienti.

La circostanza per cui tali operatori siano così poco numerosi da essere conosciuti all'Amministrazione è mera evenienza fattuale, che non può ripercuotersi sulla struttura obiettiva dell'atto, restando questo ultimo l'espressione di un (tipico) potere amministrativo generale: basti pensare che qualsivoglia altra impresa che decidesse di entrare nel mercato del gas naturale si troverebbe obbligata all'osservanza del regime tariffario (C.S. sez IV n. 2752/04, in punto di carattere generale di un bando di concorso " a posti riservati"; C.S. sez. VI n. 556/02, quanto alla determinazione delle tariffe del pedaggio autostradale; C.S. sez. VI n. 5105/02, quanto all'inapplicabilità della L. 241/90 agli atti sul regime tariffario adottati dall'AEEG).

È perciò del tutto adeguata al caso di specie la relazione tecnica alla delibera 166/05, che l'AEEG ha pubblicato per giustificare tecnicamente le proprie determinazioni.

Una seconda censura procedimentale lamenta che le delibere impugnate non sono state precedute dall'analisi di impatto della regolamentazione, prevista dall'art. 12 della L. 229/03: tale norma, tuttavia, si limita a porre in capo alle Autorità amministrative indipendenti l'obbligo di "dotarsi, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza", sicché, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è evidente che, nelle more del procedimento di approvazione di tali "metodi di analisi", non possa certo ritenersi paralizzata l'azione amministrativa prevista dalla legge in capo alle Authorities.

Nel caso di specie, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato, l'AEEG, in forza della delibera 203/05, ha ritenuto di dover procedere in via "sperimentale" all'analisi di impatto, selezionando secondo specifici criteri i provvedimenti da sottoporre a tale procedura: non è contestato che tale selezione imponesse di ricomprendervi gli atti impugnati.

Anche tale censura va perciò rigettata.

Venendo ai vizi sostanziali denunciati in ricorso, Snam Rete gas spa impugna, anzitutto, l'art. 15.2 della delibera 166/05, secondo il quale "negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto e' aggiornato mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto (...) tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni(...)".

La ricorrente sostiene che tale previsione, violando gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 18, della L. 481/95 e l'art. 14 delle preleggi, nonché configurando eccesso di potere, svincolerebbe illegittimamente l'aggiornamento annuale della tariffa dal metodo del price cap, con riguardo alla componente costituita dal costo riconosciuto del capitale investito netto.

Come e' noto, il price cap e' il "limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale" (art. 2, comma 18, L:

481/95): in altri termini, l'AEEG esercita il potere tariffario e assicura che, nel corso del periodo di regolazione, la tariffa subir  le sole variazioni preordinate secondo specifici criteri.

In particolare, la quota tariffaria corrispondente ai costi operativi e all'ammortamento reagisce (art. 15.1 delibera 166/05) annualmente al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo secondo indici Istat e al tasso di recupero di produttivit , fermi restando ulteriori criteri correttivi legati ad evenienze peculiari: si tratta dei fattori indicati rispettivamente dall'art. 2, comma 18, e dall'art. 2, comma 19, della L.

481/95.

Nel precedente periodo di regolazione, tale disciplina si estendeva altres  alla quota tariffaria corrispondente ai costi del capitale investito. La delibera 166/05 ha invece stabilito, in ordine a questi ultimi, di procedere (art. 15.2 e considerazioni preliminari) tramite il ricalcolo

annuale del costo del capitale investito, nel contempo applicando il recupero di produttività (che e' fattore di correzione negativa della tariffa, posto che vincola l'operatore al raggiungimento di standard di efficienza) "alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento in analogia a quanto indicato dalla legge n. 290/03".

L'art. 1-quinquies, comma 7, della L. 290/03, recante conversione del D.L. 239/03, ha infatti limitato l'applicazione del metodo del price cap alle soli voci da ultimo indicate, ai fini della formazione delle tariffe nel settore dell'energia elettrica.

Importando analogicamente tale disposizione nel mercato del gas, l'AEEG, secondo la ricorrente, avrebbe illegittimamente applicato per analogia una norma eccezionale ad un campo già compiutamente ed esaustivamente disciplinato dalla L. 481/95.

In effetti, e' la stessa AEEG, nelle premesse alla propria delibera, ad affermare che il recupero di produttività non si estende alla remunerazione del capitale investito "in analogia a quanto indicato dalla L. n. 290/03", così' individuando la fonte di tale decisione nel procedimento analogico con cui, in forza dell'identità di ratio, una norma applicabile espressamente ad una fattispecie viene a regolamentare una distinta, che tuttavia necessita di disciplina normativa.

Il Tribunale esclude che a siffatta conclusione si opponga la circostanza per cui la norma da applicarsi analogicamente sia stata introdotta tramite la decretazione d'urgenza.

In effetti, la L. 290/03, benché di conversione di un decreto legge, non ha per ciò stesso quella natura eccezionale, che ne impedirebbe l'applicazione analogica.

Infatti, altro e' la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una norma avente forza di legge nell'ordinamento, altro e' il carattere che

tale norma assume, a seguito della conversione in legge, ben potendo quest'ultimo connotarsi quale espressivo di generali principi della materia regolata.

E' invece condivisibile l'ulteriore postulato del ragionamento svolto dalla ricorrente, per il quale, essendo il regime tariffario del gas già compiutamente definito, quanto alle modalità di aggiornamento, dall'art.

2, commi 18 e 19, della L. 481 del 1995, non solo non vi è alcun vuoto normativo da colmare tramite il procedimento analogico, ma l'operazione ermeneutica così compiuta finisce per porsi in contrasto con l'assetto delle tariffe imposto dalla legge.

Come è noto, infatti, il metodo del price cap, delineato inizialmente (sia pure quale accessorio ad un contratto di programma) dalla delibera del CIP n. 34 del 31/12/1991, ha trovato espresso accoglimento in forza della precitata legge 481/95, con la quale il legislatore nazionale, assecondando una linea di tendenza piuttosto diffusa in Europa, ha inteso superare il precedente criterio del rate of return, che governava la definizione delle tariffe nei servizi di pubblica utilità

Tramite siffatto criterio, di anno in anno l'Amministrazione competente provvedeva, nel calcolo tariffario, a ristorare l'operatore dei costi sostenuti, riconoscendogli nel contempo un margine di profitto.

Tale meccanismo si espone alla duplice critica di assecondare l'impatto inflazionistico e la moltiplicazione dei costi, senza parimenti garantire che questi ultimi si accompagnino all'incremento della produttività, e parimenti di privare l'imprenditore, mediante la predeterminazione del margine di utile, di quegli ulteriori spazi di profitto che accorte politiche gestionali potessero comportare e che l'Amministrazione stimasse ultronei rispetto al "giusto".

Il price cap comporta invece che, una volta determinata la tariffa base, essa, per un certo numero di anni prefissato, possa incrementarsi solo

secondo parametri predeterminati, tra i quali (unitamente all'incidenza dell'inflazione) necessariamente compare il recupero di produttività. Mediante tale fattore, in altri termini, l'Autorità di regolazione impone all'impresa di incrementare la propria efficienza produttiva, supponendo che, in ragione di ciò, i costi vadano a decrescere in misura pari al tasso di recupero, con conseguente correzione negativa della tariffa.

Qualora l'operatore non sia in grado di raggiungere l'obiettivo, ne subisce il danno, mentre eventuali ulteriori recuperi di efficienza, tali da valicare per eccesso il tasso di recupero predeterminato, si risolvono in un vantaggio per l'impresa, che viene così stimolata su un percorso virtuoso programmabile nel corso del periodo di regolazione (salva la necessità di fattori correttivi, idonei ad imporre la qualità del servizio).

Va osservato, ricollegandosi a quest'ultima osservazione, che l'eccezione di inammissibilità della censura sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui la ricorrente non avrebbe interesse a dolersi di un'innovazione che potrebbe esserle meramente favorevole, giacché si risolve nella sottrazione di parte del calcolo tariffario al recupero di produttività, è infondata, proprio perché il metodo del price cap, come appena descritto, potrebbe volgersi anche a vantaggio dell'impresa capace di particolare efficienza produttiva, e in ogni caso potrebbe rivelarsi più vantaggioso che non il ricalcolo annuale del capitale investito, specie quando l'operatore non abbia in programma di incentivare gli investimenti negli anni a venire, ovvero preveda ammortamenti di particolare rilievo.

Nel merito, benché in concreto la formula del price cap possa rivestire forme assai diverse, specie con riguardo all'accoglienza di tali elementi di correzione (quali quelli elencati dal comma 19 dell'art. 2 della L:

481/95), perché il regime di aggiornamento tariffario si possa qualificare come espressivo di tale metodo e perciò necessitano,

perlomeno, che a) l'aggiornamento sia disposto sulla base del valore iniziale calcolato all'inizio del periodo di regolazione, e non già "ricapitolato" ex novo di anno in anno; b) sia previsto il recupero di produttività.

Una prima conclusione che si puo' trarre dalla lettura della delibera impugnata (senza alcuna necessità di ricorrere alla CTU richiesta sul punto dalla ricorrente) e', pertanto, che l'"aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto" *non costituisce applicazione del price cap*.

Infatti, entrambe le condizioni sopra elencate non sono rispettate: contrariamente a quella sub a), il capitale investito netto viene ricomputato anno per anno; contrariamente a quella sub b), non si prescrive alcun recupero di produttività.

Quale che sia la piu' corretta definizione scientifica del price cap, la sola definizione legale che ne accoglie il nostro ordinamento ("limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale") non e' compatibile con l'inclusione, tra le componenti di determinazione della tariffa, di una quota suscettibile, invece, di fluttuare secondo un margine non predeterminabile, a secondo del rapporto tra investimenti e dismissioni realizzati anno per anno.

Tale considerazione permette percio' di escludere che l'estensione analogica della disciplina tariffaria elettrica al mercato del gas risponda all'introduzione di quegli "altri criteri di analisi e valutazioni" che, ai sensi del comma 18 dell'art. 2 L. 481/95, possono arricchire i parametri di "determinazione della tariffa con il metodo del price cap", giacche' tale previsione normativa esige appunto che l'integrazione di una formula, come si e' detto, potenzialmente assai variegata nelle sue concrete applicazioni pratiche, ovviamente non ne contraddica le premesse logiche e la natura stessa.

Ora, il piu' volte citato art. 2, comma 18 e comma 19, ha funto da base legale necessaria nell'esercizio del potere di aggiornamento delle tariffe del gas, come determinate ai sensi dell'art. 23 del d.lgl 164 del 2000. L'art. 1-quinquies, comma 7, della L. 290 del2003 ha per oggetto il solo "settore elettrico".

Per un verso, percio', e' stato il legislatore stesso a circoscrivere in termini oggettivi l'impatto della nuova disciplina, sulla base del presupposto costituito dalla opportunità di ripartire "tra utenti ed imprese" "le maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap" (il meccanismo ha evidentemente agito nel verso di massimizzare il profitto dell'operatore): nessun apprezzamento e' dato rinvenire circa la ricorrenza del medesimo presupposto nel settore del gas.

Per altro verso, gli studiosi dell'economia pubblica avevano già rimarcato che, *per il solo settore dell'energia elettrica*, il rinvio disposto dal comma 18 dell'art. 2 citato a quanto stabilito dal successivo art. 3 in punto di tariffe dei servizi di fornitura di energia aveva l'effetto di affievolire l'univocità del metodo del price cap, conservando elementi propri del precedente meccanismo tariffario.

Tale commistione, se viene rafforzata dalla L. 290/03, continua tuttavia nel disegno del legislatore a concernere espressamente il settore dell'energia elettrica, mentre l'originale carattere "puro" del metodo del price cap nel mercato del gas e' un ulteriore elemento che gioca a sfavore dell'estensione analogica di una norma che, in ultima analisi, appare derogatoria rispetto ad un principio generale formulato dalla l.n. 481/95 ai fini della regolazione di tutti i servizi di pubblica utilità soggetti a regime tariffario.

In conclusione, in assenza di esplicita previsione legislativa, l'AEEG, escludendo analogicamente dal recupero di produttività il capitale investito ha violato l'art. 2, comma 18, della L. 481/95.

Non confligge affatto con questa asserzione la recente pronuncia, rammentata dall'Avvocatura dello Stato, con cui il Consiglio di Stato (C.S., sez. VI, n. 1398 del 2006) ha assunto in considerazione la decisione dell'AEEG di estendere analogicamente al settore della distribuzione del gas la qui contestata esclusione parziale del *price cap*, asserendo che "tale scelta (...) è del tutto logica e ragionevole in quanto i costi del capitale investito sono variabili non dipendenti dalla migliore efficienza delle imprese".

Difatti, nel giudizio innanzi al giudice di appello nessuna censura era stata mossa dalle parti in ordine a tale previsione, sicché' il Consiglio di Stato non ha affrontato il problema dell'eventuale contrarietà alla legge di una disposizione valutata esclusivamente su un altro piano logico- giuridico e per tutt'altre finalità (in particolare, essa veniva assunta a presupposto dell'ulteriore determinazione al 5% del tasso di recupero di produttività, per dimostrarne la legittimità, anche alla luce della riduzione della base imponibile conseguita mediante l'esclusione dal *price cap* del costo del capitale investito).

Nel presente giudizio, viceversa, viene per la prima volta contestata la conformità alla legge di analoga previsione, con argomenti che, quale che sia l'effettivo grado di ragionevolezza della stessa, non paiono su tale piano superabili.

Ne segue l'annullamento dell'art. 15.2 della delibera 166/05 e la necessità che l'AEEG provveda a ridisciplinare l'aggiornamento della tariffa, anche con riguardo al costo del capitale investito, mediante il metodo del *price cap*.

Viene in secondo luogo impugnato l'art. 3.4 della delibera 166/05, secondo il quale nel calcolo del valore dell'attivo immobilizzato netto (necessario per determinare il costo del capitale investito) si valutano i soli incrementi immobiliari realizzati a partire dal 1950 "per i quali il fondo di ammortamento (...) non abbia già coperto il valore lordo degli stessi".

Secondo la ricorrente, la mancata inclusione dei cespiti interamente ammortizzati nel computo dei ricavi di riferimento violerebbe l'art. 1 L. 481/95 e l'art. 23, comma 2, d.lgl 164/00, poiché non assicurerebbe per tale profilo una "congrua remunerazione del capitale investito" e confliggerebbe con il principio di necessaria redditività dell'impresa. Sarebbero così lesi anche gli artt. 41 e 42 della Costituzione, giacché l'operatore sarebbe obbligato a porre a disposizione dell'utente i propri beni ammortizzati, senza ricevere alcun corrispettivo: si tratterebbe di un'espropriazione di valore.

Inoltre, indurre l'impresa a dismettere beni perfettamente funzionanti, ma non più remunerativi, sarebbe irragionevole e contrario agli stessi interessi dei consumatori, palesandosi così il vizio di eccesso di potere.

Il Tribunale esclude che la previsione impugnata abbia alcunché a che vedere con una vicenda espropriativa, poiché le facoltà proprietarie connesse ai beni oggetto di ammortamento non vengono né trasferite a terzi, né comprese fino ad essere svuotate: l'operatore può continuare a valersi dei propri beni che, nel loro complesso, gli consentono di eseguire la prestazione e di conseguire un prezzo.

Si è invece nel campo della determinazione tariffaria, la quale deve consentire sia la copertura dei costi, sia il carattere remunerativo dell'attività di impresa.

Sotto questo profilo, la ricorrente non prova affatto che, per effetto della previsione impugnata, venga incisa la economicità e la redditività stessa

dell'impresa, la quale deve essere apprezzata con riguardo all'esito finale della determinazione tariffaria, e non già con riferimento a ciascuna voce entro cui la tariffa può essere scomposta.

Nel contempo, si può osservare che nel corso di numerosi anni di attività, durante i quali la tariffa ha assicurato un adeguato margine di utile all'operatore, ben si può considerare adeguatamente remunerato l'apporto al processo produttivo apportato dalle immobilizzazioni, quando, per effetto dell'integrale ammortamento, esse abbiano perduto il proprio valore lordo e non possano più essere ritenute in sé un "costo" del capitale investito a carico dell'impresa, essendo stato tale costo del tutto recuperato e remunerato.

Peraltro, non appare manifestamente irragionevole, né di per sé contrario all'interesse del consumatore, incentivare l'esecuzione di nuovi investimenti capaci di rispecchiare lo sviluppo del processo tecnologico e l'adeguamento di beni che, per quanto ancora funzionanti, restano pur sempre soggetti al logorio del tempo. La censura va perciò respinta.

La ricorrente impugna poi l'art. 3.2 lett. a) della delibera 166/05, con il quale il tasso di remunerazione del capitale investito è stato determinato nel 6,7%, contro il precedente 7,94%.

Cio' in asserita violazione dell'art. 23, comma 2, d.lgl. 164/00, e con eccesso di potere: difatti, il nuovo tasso non sarebbe adeguatamente remunerativo e sarebbe stato ottenuto, simulando erroneamente che il rischio connesso all'attività di trasporto del gas sia identico a quello stimato per la trasmissione elettrica.

Il Tribunale ha già deliberato analoghe censure, rivolte dagli operatori avverso la delibera 170/04 di determinazione delle tariffe di distribuzione del gas e le ha rigettate, con sentenze integralmente confermate dal giudice d'appello.

In tale occasione, si e' posto in rilievo che la correzione al ribasso del tasso di remunerazione riflette il fatto notorio costituito dalla flessione del costo del denaro e del rendimento dei titoli di Stato, e non irragionevolmente si basa sulla comparazione con il mercato dell'energia elettrica, posto che e' altrettanto noto come entrambi tali settori appaiano ancora di fatto largamente chiusi al libero gioco della concorrenza e consentano a chi già vi opera di godere di vantaggiose rendite di posizione, capaci di ridurre il rischio di impresa.

Tali ragioni vanno qui integralmente ribadite: sul punto, peraltro, e' esaustiva la relazione tecnica alla delibera 166/05 (punti 5.3 e ss).

La censura va perciò respinta.

La ricorrente impugna infine gli artt. 11.1, 11.3 e 19.1 della delibera 166/05, che hanno introdotto un'unica tariffa di trasporto sulle reti regionali.

Tale decisione contrasterebbe con l'art. 3 Cost., con gli artt. 1, 2, comma 18 e 2, comma 12, lett. e) e f) della L. 481/95, con la direttiva 2003/55 CE; essa sarebbe inoltre viziata per eccesso di potere.

La ricorrente osserva a tale proposito che la tariffa unica sulla rete nazionale si impone per il fatto che essa e' utilizzata da tutti gli utenti del sistema, mentre "le reti di trasporto regionali non sono monopoli naturali, in quanto possono essere realizzate, in modo economicamente efficiente, piu' reti tra diversi soggetti in concorrenza tra loro".

Perciò, una tariffa regionale differenziata per operatore sarebbe la sola a poter rispecchiare con esattezza, secondo quanto imporrebbe la normativa comunitaria e nazionale, il prezzo con i costi propri di ciascuna impresa, così nel contempo incentivando la concorrenza tra gli operatori.

La censura, nonostante la contraria deduzione dell'Avvocatura dello Stato, e' certamente ammissibile, giacché, a prescindere

dall'introduzione di un "sistema perequativo" tra operatori che assicurino a ciascuno di essi "ricavi coerenti con i propri vincoli", essi hanno interesse a contestare la legittimità di un meccanismo che impone loro una specifica pratica tariffaria, per di più differente da quella in precedenza in vigore.

Nel merito, il Tribunale osserva che l'AEEG mostra di avere optato per un'unica tariffa regionale, al fine di "non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali", ove, al contrario, la tariffa tenderebbe ad essere più elevata rispetto alla media.

Tale indirizzo è ben lungi dal violare, come sostiene la ricorrente, il "principio di neutralità della tariffa", che, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. e) della L. 481/95, impone di tenere "separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio".

Non si tratta, infatti, di inquinare il procedimento di determinazione della tariffa mediante fattori altri da quelli previsti a tal fine per coprire i costi e garantire remunerazione all'imprenditore, ma, piuttosto, di compiere una scelta di argomentazione che trova il proprio fondamento legislativo nello stesso art. 1 della L. 481/95, ove si ravvisa in capo all'AEEG, unitamente allo scopo di promuovere la concorrenza, anche la finalità di assicurare "la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale" del servizio, "definendo un "sistema tariffario certo", che promuova "la tutela degli interessi di utenti e consumatori". Peraltro, ogni dubbio residuo cede a fronte dell'art. 23, comma 3, del d.lgl. 164/00, ove le tariffe per il trasporto sono espressamente chiamate a tenere in conto il carattere di arretratezza delle infrastrutture "in particolare" del Mezzogiorno.

Spetta pertanto all'AEEG apprezzare, in forme non manifestamente irragionevoli, le vie per compensare con equilibrio tali esigenze, secondo una valutazione cui non è certo estranea per definizione l'opportunità di

preservare fasce di consumatori piu' deboli, anche in ragione del luogo ove si trovano a risiedere.

Nel contempo, la ricorrente non prova che tale opzione, in se' niente affatto manifestamente irragionevole, ne comprometta il margine dovuto di redditività.

In ogni caso, non e' affatto spezzata la tendenziale corrispondenza tra tariffa e costi affrontati da ciascun operatore, poiche', ferma la tariffa unica regionale, ciascuna impresa elabora, sulla base dei dati che la concernono, la propria proposta tariffaria, cosi' che l'insieme delle stesse consente di determinare il corrispettivo unitario per il trasporto sulle reti regionali (art. 11 della delibera 166/05): la proposta inviata all'AEEG su tale punto, ai sensi dell'art. 19 della delibera 166/05, prevede poi anche "le modalità di ripartizione dei relativi ricavi" tra gli operatori, analogamente a quanto stabilito per il trasporto sulla rete nazionale, così da salvaguardare le peculiarità di ciascuno impresa coinvolta (art. 14.1).

Anche tale ultima censura non puo' percio' essere accolta.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente all'annullamento dell'art. 15.2 della delibera 166/05, mentre va rigettato per il resto (la delibera 179/05 approva la tariffa per il solo primo anno del periodo di regolazione, e non e' percio' incisa dal capo di accoglimento concernente la metodologia di aggiornamento della tariffa nelle annualità seguenti), salva la gia' segnalata inammissibilità dell'impugnativa della delibera 204/05.

La reciproca soccombenza e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, quanto alla delibera 204/05.

In parziale accoglimento dello stesso, annulla l'art. 15.2 della delibera 166/05.

Rigetta per il resto il ricorso.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa

Così deciso in Milano, il 27 Aprile 2006.